

Tipologia:

FISCO

Protocollo: **2015512** Data: **19.11.2012**

Oggetto: **Versamento acconti 2012 persone fisiche e società di persone**

VERSAMENTO DEGLI ACCONTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DEI CONTRIBUTI INPS PER IL 2012 DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETA' DI PERSONE

Gentile Associato,

si ricorda che le Agenzie costituite come società di persone con esercizio coincidente con l'anno solare e le persone fisiche, dovranno provvedere al versamento, entro **venerdì 30 novembre 2012**, della seconda o unica rata di acconto dovuta per il periodo d'imposta 2012 per:


- IRPEF;
- IMPOSTE SOSTITUTIVE (cedolare secca sugli affitti);
- IRAP;
- Contributi INPS (Gestione commercianti/Gestione separata).

Determinazione dell'acconto IRPEF

Le persone fisiche devono versare l'acconto IRPEF per l'anno 2012 nella misura del 96% del rigo "differenza" RN33 del Modello UNICO 2012 – Persone fisiche.

La riduzione della percentuale di acconto al 96% è stata disposta dall'art. 1, comma 2, del DPCM 21/11/2011 e produce effetti esclusivamente sulla **seconda o unica rata di acconto**.

In particolare si evidenzia che:



La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..

Non devono versare l'acconto coloro che:

- nel corso del 2011 hanno cessato l'attività (es. Titolari di Agenzie Ditte individuali) e non hanno altri redditi per il 2012;
- sono deceduti nel corso del 2011 o nel periodo 1/1/2012 – 30/11/2012 (per il versamento dell'acconto è necessario che il soggetto d'imposta esista al momento in cui è dovuto l'acconto, mentre l'obbligo non sussiste per gli eredi);
- nel corso del 2012 hanno iniziato l'attività e non hanno conseguito redditi nel 2011;
- per l'anno 2011 non hanno presentato la dichiarazione dei redditi perché non tenuti anche se per l'anno in corso tale obbligo sussiste.

Determinazione dell'acconto per la cedolare secca

L'acconto della cedolare secca per l'anno 2012 è dovuto nella misura del 95%.

Si ricorda, però, che la riduzione di 3 punti percentuali disposta dal DPCM 21/11/2011 si applicherà anche alla cedolare secca sugli affitti, con effetto sulla seconda o unica rata di acconto.

L'acconto della cedolare è **unitario**, quindi per verificare se l'importo dell'acconto dovuto debba essere versato in due rate o in unica soluzione, ovvero per verificare se l'acconto non sia dovuto, **occorre sommare tutti gli importi della cedolare secca dovuta per ogni contratto di locazione per il quale sia stata esercitata la relativa opzione nel periodo di riferimento.**

Acconti 2012			
Acconto		Rate	Scadenza
92%* imposta dovuta per anno precedente	se inferiore a 48,00 €	Acconto non dovuto	
	se inferiore a 257,52 €	Unica rata	30/11/12
	se pari o superiore a 257,52€	1a rata (40% del 95% = 38%)	9/07/12 (20/08/12 con maggiorazione 0,40%)
		2a rata (92% meno 1a rata)	30/11/2012

* 95% - 3% disposta dal DPCM 21/11/2011.

Determinazione dell'acconto IRAP

Per le Agenzie costituite come Società di persone e le Agenzie ditte individuali l'acconto IRAP è dovuto nella misura del 99% dell'importo risultante dal rigo IR22 del Modello IRAP 2012.

In particolare si ricorda che l'acconto:

- non è dovuto, se l'importo di cui al rigo IR22 è inferiore a 51,00 €;
- è dovuto in unica soluzione, entro il 30/11/2012, se l'importo di cui al rigo IR22 è compreso tra 52,00 € e 260,00 €;
- se l'importo di cui al rigo IR22 è superiore a 261,00 €, è dovuto in due rate, di cui la seconda entro il 30/11/2012, nella misura del 99% dell'importo di cui al rigo IR22 meno la prima rata.

Si evidenzia che per effetto del mancato raggiungimento, nel 2011, degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario, nelle regioni **Campania**, **Molise** e **Calabria** si applica, anche nel 2012, l'**incremento automatico dell'aliquota IRAP in misura pari allo 0,15%**, con effetto soltanto sulla rata di novembre.

Ricalcoli acconti IRPEF e IRAP

Come sopra evidenziato, l'acconto da versare viene in genere conteggiato in via automatica prendendo come base l'imposta dovuta per l'anno precedente risultante da UNICO 2012 (*metodo storico*).

Si ricorda che, nella determinazione dell'acconto dovuto per il 2012 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata tenendo conto, fra l'altro, delle seguenti disposizioni:

- nuova presunzione di non operatività per le società in perdita per 3 periodi d'imposta consecutivi (2009-2011), ovvero in perdita fiscale per 2 periodi d'imposta e nel 3° periodo abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare minimo fissato dall'art. 30, comma 3, Legge 724/1994;
- indeducibilità dei costi relativi ai beni aziendali concessi in godimento al socio o al familiare dell'imprenditore se il corrispettivo annuo pattuito è inferiore al relativo valore di mercato. Per il socio la differenza fra il valore di mercato e quello corrisposto per il godimento del bene costituisce reddito diverso;
- abrogazione delle disposizioni che prevedevano, per gli immobili di interesse storico o artistico locati, la determinazione del reddito mediante applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare per le abitazioni della relativa zona censuaria; il riferimento, dal 2012 con effetti sui relativi acconti, è ai canoni forfetariamente ridotti del 35%.

Si ricorda infine che il contribuente che prevede una minore imposta da dichiarare nella prossima dichiarazione, può rideterminare gli acconti d'imposta 2012 ricorrendo al *metodo previsionale*.

Applicando il metodo previsionale, però, occorre prestare particolare attenzione perché nel caso in cui la previsione effettuata dovesse successivamente rivelarsi errata per difetto, saranno applicate le sanzioni previste per l'insufficiente versamento dell'acconto nella misura del 30%. E' possibile regolarizzare il versamento tramite ravvedimento operoso.

Determinazione dell'acconto INPS Gestione commercianti

I contribuenti iscritti negli elenchi nominativi dei commercianti devono versare il contributo INPS in acconto sul reddito eccedente il minimale entro i termini previsti per il versamento degli acconti IRPEF.

La misura dell'acconto si determina sulla base del reddito assoggettato a contribuzione, rilevabile dal quadro RR del Modello UNICO 2012.

Determinazione dell'acconto INPS Gestione separata

L'acconto complessivo è pari all'80% del contributo dovuto sul reddito 2011 indicato nel Modello UNICO 2012.

Il contributo dovuto a titolo di acconto per il 2012 è calcolato applicando al reddito conseguito nel 2011 le aliquote contributive previste per il 2012.

L'acconto complessivo va versato in due rate di pari importo ciascuna pari al 40% (la **seconda rata** quindi dovrà essere versata **entro il 30 novembre 2012**).

Modalità di versamento degli acconti

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 4034 acconto IRPEF, sezione ERARIO;
- 1841 acconto imposta sostitutiva IRPEF cedolare secca, sezione ERARIO;
- 3813 acconto IRAP, sezione REGIONI;
- CP acconto contributi INPS Gestione commercianti, sezione INPS;
- P10 o PXX acconto contributo INPS Gestione separata, sezione INPS.

Per le **Società di persone e le persone fisiche titolari di partita IVA**, il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il **modello F24 telematico** che può essere inviato anche tramite gli intermediari autorizzati.

Le **persone fisiche non titolari di partita IVA** possono utilizzare **sia il modello F24 telematico, sia il modello F24 cartaceo**.

Gli importi dovuti a titolo di acconto possono essere compensati con i crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione presentata per l'anno 2011 (Modello UNICO 2012 – Società di Capitali) e non ancora utilizzati.

Sanzioni

In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento degli acconti è prevista una sanzione del 30% oltre agli interessi.

E' prevista la possibilità di sanare la violazione avvalendosi del **ravvedimento operoso**, pagando la sanzione ridotta oltre agli interessi legali pari, ad oggi, al 2,5%.

La sanzione è pari allo 0,20% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine di versamento. Se il pagamento è effettuato dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza di versamento la sanzione è pari al 3%.

Se la regolarizzazione della violazione avviene con un ritardo superiore ai 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2013), la sanzione è pari al 3,75%.

Per i contributi INPS il ravvedimento operoso non è applicabile.

Distinti saluti.

Per ASSOSNAI
Studio Bondavalli